*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 65**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 19 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2008.

**Elenco delle rilevazioni statistiche per le quali, per l'anno 2008, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, che prevede l'individuazione annuale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - COMSTAT, dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2007, con il quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007 che ha approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti;

Preso atto che il programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale è stata conferita delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed in particolare l'articolo unico, comma 1, lettera *g)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 19 giugno 2008 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'individuazione, su proposta del Presidente dell'ISTAT, delle rilevazioni per le quali, per l'anno 2008, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;

Viste le note n. 796 del 17 luglio 2008 e n. 1205 del 24 novembre 2008 con le quali il Presidente dell'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni soprarichiamato, rendendo noti i principi ed i criteri generali sulla base dei quali si è proceduto all'individuazione delle suddette rilevazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

È approvato l'allegato «Elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2007-2009, per le quali per l'anno 2008 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta» ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2009*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 355*

---

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni - comprese nel programma statistico nazionale 2007 - 2009 - per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta (art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008).

1. IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (solo imprese con oltre 500 addetti).

2. IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (solo imprese con oltre 500 addetti).

3. IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti).

4. IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (solo imprese con oltre 500 addetti).

5. IST-01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti).

6. IST-01934 Rilevazione sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione delle imprese della intermediazione finanziaria e assicurativa (solo imprese con oltre 500 addetti).

7. IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (solo imprese con oltre 500 addetti).

8. IST-01680 Ricerca e sviluppo nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti).

9. IST-01685 Indagine unità locali delle grandi Imprese (IULGI) (solo imprese con oltre 500 addetti).

10. IST-00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (solo imprese con oltre 250 addetti).

11. IST-01364 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri (solo imprese con oltre 250 addetti).

12. IST-00111 Rilevazione su acquisti e cessioni con i paesi dell'UE (solo imprese con oltre 250 addetti).

13. IST-01369 Rilevazione mensile della produzione industriale (solo imprese con oltre 500 addetti).

14. IST-01370 Rilevazione mensile del fatturato e ordinativi dell'industria (solo imprese con oltre 500 addetti).

15. IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso.

16. IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - informatica, telecomunicazioni e servizi postali.

17. IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terrestri.

18. IST-01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti.

19. IST-0138l Rilevazione trimestrale VELA (posti vacanti e ore lavorate) (solo imprese con oltre 500 addetti).

20. UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior (solo imprese con oltre 500 addetti).

21. SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura.

22. SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti).

23. SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali).

24. SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.

25. SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati.

**09A02276**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2008.

**Modifiche allo statuto della Società italiana degli autori ed editori.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori», d'ora in poi denominata: SIAE, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 dicembre 2002, con il quale sono state approvate le modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori approvato, con decreto, in data 4 giugno 2001;

Vista la nota 22 aprile 2008 prot. n. 173/08 con la quale il Presidente della SIAE ha trasmesso alle Amministrazioni statali vigilanti le modifiche allo Statuto dell'Ente adottate dall'Assemblea degli associati, in seguito alla entrata in vigore della citata legge 9 gennaio 2008, n. 2, nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di amministrazione del 13 marzo 2008;

Acquisiti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 18 giugno 2008 prot. n. 69412 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie riferite agli articoli 1-2-5-7, comma 1-8-10-14-16-19-21, comma 2 e 23, comma 3, e di rimettere alle valutazioni delle competenti amministrazioni vigilanti la modifica proposta all'art. 6, comma 1, e all'art. 7, comma 2.

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 18 giugno 2008 prot. n. 69412 ha evidenziato la necessità che fossero riformulati, rispetto al testo proposto dalla SIAE, parte dell'art. 20, comma 2 e comma 3 e dell'art. 20-*bis*;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 27 ottobre 2008 prot. n.19935 ha invitato la SIAE ad apportare gli opportuni interventi correttivi evidenziati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della approvazione, da parte delle Autorità vigilanti, delle modifiche statutarie proposte;

Vista la nota prot. n. 577/08 del 26 novembre 2008 con la quale il Presidente della SIAE ha trasmesso gli interventi correttivi richiesti dalle Amministrazioni vigilanti apportati, al testo delle modifiche statutarie già approvato dall'Assemblea della SIAE in data 27 marzo 2008, dall'Assemblea degli associati nella riunione del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2008;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le modifiche statutarie adottate dall'Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2008, unitamente agli interventi correttivi delle stesse deliberati dalla Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2008;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche statutarie adottate dall'Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2008, unitamente agli interventi correttivi delle stesse deliberati dalla Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2008.

Dato a Roma, 11 dicembre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
BONDI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

---

ALLEGATO

*Modifiche allo Statuto SIAE (approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 3 dicembre 2002) deliberate dall'Assemblea nella riunione del 27 marzo 2008, integrate con gli interventi correttivi adottati dall'Assemblea nella riunione del 26 novembre 2008*

Art. 1, comma 1: dopo le parole "ente pubblico" è inserita la seguente: "economico";

Art. 1, comma 2, lett. *g)*: soppressa;

Art. 2, comma 1: l'espressione "a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle" è soppressa;

Art. 2, comma 4: le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e l'espressione "di quadriennio in quadriennio" è sostituita dalla seguente: "di anno in anno";

Art. 2, comma 4, lett. *b)*: la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "tre" e l'espressione "del quadriennio" è sostituita dalla seguente: "dell'anno";

Art. 2, comma 4, lett. *f)*: l'espressione "ai quattro anni" è sostituita dalla seguente: "ad un anno";

Art. 5, comma 1, lett. *e)*: è sostituita dalla seguente "e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento elettorale; in materia di attività solidaristiche in favore degli autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di solidarietà, e le relative modificazioni; in caso di costituzione di una Fondazione con distinta personalità giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto";

Art. 5, comma 1, lett. *g)*: dopo l'espressione "bilancio preventivo" è inserita la parola "economico"; l'espressione "conto consuntivo" è sostituita da "bilancio di esercizio";

Art. 6, comma 1: l'espressione "ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. *b)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419" è sostituita dalla seguente "dall'autorità di vigilanza";

Art. 7, comma 1, lett. *b)*: le parole "redige e" sono soppresse;

Art. 7, comma 1, lett. *c)*: è sostituita dalla seguente: "c) propone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell'art. 5, comma 1;"

Art. 7, comma 1, lett. *d)*: è sostituita dalla seguente: "d) propone annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio";

Art. 7, comma 2: l'espressione "sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri " è sostituita dalla seguente: "invia";

Art. 8: è sostituito dal seguente "1. Previa designazione da parte dell'Assemblea, il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze";

Art. 10, comma 2: l'espressione "dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento" è sostituita dalla seguente: "dai regolamenti interni";

Art. 14, comma 4: l'inciso ", nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto," è soppresso;

Art. 16: è sostituito dal seguente "1. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Società. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.";

Art. 19, comma 1.: la parola "finanziario" è soppressa;

Art. 19, comma 2.: dopo l'espressione "bilancio preventivo" è inserita la parola "economico"; le parole "conto consuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di esercizio";

Art. 19, comma 3.: le parole "bilancio consuntivo" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di esercizio"; le parole "ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419," sono soppresse; dopo l'espressione "bilancio preventivo" è inserita la parola "economico";

Art. 20: è sostituito dal seguente:

"Art. 20 – Attività solidaristiche per gli autori

1. La Società promuove forme di solidarietà a favore degli autori.

2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarietà nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.

3. Le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla Società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle Autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una Fondazione con distinta personalità giuridica di cui al successivo art. 20-*bis*."

dopo l'art. 20 viene inserito il seguente articolo:

"Art. 20 bis - Costituzione della Fondazione con finalità solidaristiche

1. Ove la Società proceda alla istituzione di una Fondazione con distinta personalità giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Società stessa ne delibera l'atto costitutivo e lo Statuto da trasmettere alle Autorità di vigilanza per il relativo parere.

2. La Società, conferisce alla Fondazione l'interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilità separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del Collegio dei Revisori che attesti la congruità di quanto trasferito.

3. La Società, provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all'art. 20, comma 2, ed a riversarli alla Fondazione quale destinataria di essi.

4. Il funzionamento della Fondazione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.

5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell'ambito delle finalità solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.

6. La Società fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo."

Art. 21, comma 2.: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. La Società, mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori.";

Art. 23, comma 3.: è sostituito dal seguente "3. Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attività solidaristiche a favore degli autori a norma dell'art. 20 o dell'art. 20-*bis*, il Fondo di Solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina."

**09A02818**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Todorova Ilieva Donka, della formazione professionale acquisita all'estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Todorova Ilieva Donka, cittadina bulgara e italiana, nata a Sofia il 19 dicembre 1961, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: bulgaro, italiano, spagnolo e russo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Padova, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi sei oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla legislazione italiana;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Todorova Ilieva Donka nata a Sofia il 19 dicembre 1961, cittadina bulgara e italiana, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: bulgaro, italiano, spagnolo e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale (esame orale) o di un tirocinio di adattamento di mesi sei, di cui in premessa, da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia, invece, esito positivo, la Provincia di Padova rilascerà alla sig.ra Todorova Ilieva Donka un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il capo del dipartimento:* CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Todorova Ilieva Donka, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Todorova Ilieva Donka risulta essere una «professionista» già qualificata in Bulgaria e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: bulgaro, italiano, spagnolo e russo le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

*La tecnica, l'organizzazione turistica, i trasporti e le comunicazioni*

L'accompagnatore turistico e l'attività professionale:

- la definizione della figura professionale;
- le diverse figure di accompagnatore;
- le funzioni dell'accompagnatore turistico nel turismo «incoming» e «outgoing».

I compiti dell'accompagnatore turistico in relazione all'attuazione del programma di viaggio: Prima della partenza:

- lettura e analisi del programma di viaggio, delle condizioni e delle norme che lo regolano;
- il controllo della documentazione costituente il dossier di viaggio;
- l'itinerario e gli strumenti di lavoro;
- i documenti per l'espatrio;
- i mezzi di pagamento all'estero.

Alla partenza (pick-up) e durante il viaggio (sul mezzo e a terra):

- l'incontro e la conoscenza con il gruppo: il discorso introduttivo;
- le pratiche d'imbarco e di sbarco - I controlli di polizia, sanitari e doganali;
- la presentazione del viaggio;
- il voucher: definizione e utilizzo;
- la sistemazione negli alberghi e ristoranti;
- le visite e le escursioni facoltative - il tempo libero;
- il diario giomaliero delle spese e degli incassi - la gestione del fondo cassa;
- le emergenze e gli imprevisti.

A conclusione del viaggio:

- la relazione finale all'agenzia di viaggio e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
- l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare il diritto ai compensi.

I rapporti con l'agenzia e/o tour operator:

- i rapporti contrattuali con l'organizzatore del viaggio;
- l'inquadramento fiscale e contabile: esercizio della professione abituale o occasionale;
- le associazioni di categoria e le tariffe professionali;
- la presentazione della documentazione finale a conclusione del viaggio.

L'attività turistica:

- cenni sull'importanza del turismo dal punto di vista economico;
- il turismo oggi: rapporti e sinergie con gli altri settori economici, aspetti sociali;
- la domanda e l'offerta di beni e servizi in campo turistico;
- i flussi turistici e le rilevazioni statistiche;
- la centralità della figura dell'accompagnatore turistico nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative.

Nozioni di tecnica valutaria e doganale:

- norme valutarie per i viaggi all'estero: il cambio e le modalità;
- i documenti di identificazione del turista;
- i mezzi di pagamento in Italia e all'estero (i titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità smarrimento, varie tipologie di assegno e di vaglia);
- nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari e disposizioni di Pubblica sicurezza per l'espatrio, nonché il soggiorno di stranieri nel territorio italiano;
- modalità doganali, importazione ed esportazione di beni culturali, animali e armi;
- cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni;
- le assicurazioni.

Le agenzie di viaggio e turismo:

- il quadro normativo generale;
- il contratto di viaggio: generalità;
- il concetto di pacchetto turistico;
- organizzazione e distribuzione del prodotto «viaggio»;
- organizzazione e gestione di una agenzia di viaggio;
- le attività tipiche delle agenzie di viaggio.

I servizi ricettivi:

- le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri;
- il contratto di albergo e la responsabilità dell'albergatore nei confronti del cliente i diversi tipi di prenotazione per i viaggiatori individuali ed in gruppo;
- il contratto dell'allotment;
- le catene alberghiere;
- le funzioni dell'Accompagnatore nei rapporti con gli alberghi.

I servizi di trasporto ferroviario:

- il trasporto ferroviario in Italia e il contratto di trasporto nazionale;
- la rete Trenitalia e i principali collegamenti ferroviari internazionali;
- la tipologia dei treni;
- i servizi (carrozze cuccette, speciali, treno + auto, treno + moto, treno + bici, trasporto animali....);
- gli itinerari;
- consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;
- varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie;
- il contratto di trasporto internazionale e cenni sui più noti accordi, regolamenti e tariffe internazionali.

I servizi di trasporto aereo:

- il contratto aereo nazionale ed internazionale;
- cenni sulle convenzioni di Varsavia e di Chicago;
- cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA;
- norme di sicurezza in volo;
- tipologia degli aeromobili in circolazione ed i sevizi di bordo;

gli aeroporti: le operazioni di imbarco e di sbarco;

- norme relative ai bagagli;

- nuove regole di sicurezza negli Aeroporti dell'Unione europea (trasporto liquidi);

- le compagnie aeree;

- i voli di linea e i voli charter;

- consultazione degli opuscoli orari delle compagnie aere;

- le tariffe nazionali e internazionali;

- il biglietto aerei e gli M.C.O.;

- norme in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli.

I servizi di trasporto marittimo:

- le principali compagnie di navigazione italiane – le rotte percorse ed i servizi offerti;

- la navigazione interna nei principali paesi europei;

- gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea;

- le crociere.

I servizi di trasporto su strada:

- i servizi di linea;

- i servizi di noleggio e di locazione;

La legislazione turistica:

- Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel il 23 aprile 1970;

- Convezione AIH-FUAAV del 1979;

- Legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»;

- Legge regionale del Veneto del 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» (testo vigente);

- Regolamento comunitario n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

- Decreto legislativo n. 206/2005 «Codice di Consumo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario n. 162);

- Determinazione del Dirigente del settore turismo della provincia di Padova n. 975 del 3 aprile 2006 in materia di comunicazione delle tariffe da parte degli iscritti;

- Regolamento comunitario n. 1546/2006 del 4 ottobre 2006 in materia di nuove regole di sicurezza negli aeroporti dell'Unione europea (trasporto di liquidi).

Il tirocinio di adattamento avverrà. sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei. Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla provincia di Padova una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

**09A02528**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kavaldjieva Mania Vladimirova, di titolo di formazione professionale acquisito all'estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Kavaldjieva Mania Vladimirova, cittadina bulgara, nata a Sofia il 9 ottobre 1952, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nella lingua bulgara;

Considerato inoltre che la sig.ra Kavaldjieva Mania Vladimirova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi ventiquattro oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kavaldjieva Mania Vladimirova, cittadina bulgara, nata a Sofia il 9 ottobre 1952, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nella lingua bulgara.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di ventiquattro mesi o di una prova orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Kavaldjieva Mania Vladimirova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il capo del dipartimento:* CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Kavaldjieva Mania Vladimirova, nata a Sofia il 9 ottobre 1952, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: rumeno, inglese e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

*a)* Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

*b)* Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

*c)* Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dalla richiedente che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia di Roma.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla provincia di Roma una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

**09A02529**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Katya Ilieva, di titolo di formazione professionale acquisito all'estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali: Roma e provincia, Firenze e provincia, Venezia città e regione Campania.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Katya Ilieva, cittadina bulgara, nata a Sofia il 5 settembre 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali: Roma e provincia, Firenze e provincia, Venezia città e regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue italiano, bulgaro e inglese;

Considerato inoltre che la sig.ra Katya Ilieva risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso gli enti locali degli ambiti richiesti, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi ventiquattro oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale scritta e orale per gli ambiti di Venezia e Firenze ed in un esame orale per gli ambiti di Roma e della regione Campania, in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Katya Ilieva, cittadina bulgara, nata a Sofia il 5 settembre 1973, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali: Roma e provincia, Firenze e provincia, Venezia città e regione Campania nelle lingue: italiano, bulgaro e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di ventiquattro mesi o di una prova attitudinale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, gli Enti locali rilasceranno alla sig.ra Katya Ilieva un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il capo del dipartimento:* CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale ad esclusione della provincia di Roma e della regione Campania ove l'esame è solo orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Katya Ilieva, nata a Sofia il 5 settembre 1973, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti territoriali richiesti.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, bulgaro e inglese, le materie oggetto della misura compensativa sono qui di seguito indicate, per ogni ambito territoriale richiesto.

Ambito territoriale «Roma e provincia»:

*a)* Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

*b)* Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali:

a. Nozioni di statistica demografica.

b. Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

*c)* Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Ambito territoriale «Città di Venezia» che comprende: Venezia città e la sua laguna inclusa Chioggia, nonché Mirano e Noale.

La prova scritta: verte sulle seguenti materie:

*a)* storia dell'arte;

*b)* storia veneta;

*c)* geografia economica, turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere enogastronomico ;

*d)* elementi di primo soccorso.

La prova orale: verte sulle seguenti materie:

*a)* Storia dell'arte;

*b)* Storia veneta;

*c)* Geografia economica, turistica e ambientale e tradizioni locali anche a carattere enogastronomico;

*d)* Itinerari turistici;

*e)* Legislazione turistica regionale.

Storia: Caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del '900, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte: Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

In particolare:

Edifici religiosi:

Basilica di San Marco, Chiese dell'Angelo Raffaele, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati, SS. Apostoli, Sant'Alvise, San Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant'Elena, Sant'Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, SS. Giovanni e Paolo, San Lio, San Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria della Salute, Santa Maria dei Derelitti – Ospedaletto, San Martino, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo Stefano, San Trovaso, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano) , cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia);

Scuole esistenti e tuttora visitabili;

Principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del Granaio (Chioggia);

Musei di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia);

Presenze straniere a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesi, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;

Ville venete: Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto.

Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:

Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra "La Rotonda" (Vicenza), Valmarana "ai Nani" (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

Geografia: Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e dei flussi turistici riferiti a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale.

Tradizioni e manifestazioni: conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Itinerari turistici (solo per la prova orale): Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso (solo per la prova scritta): L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (solo per la prova orale): articoli 20, 82/90 ed allegato T.

*Ambito territoriale «Firenze e provincia»*

Archeologia: arte etrusca, arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici:

storia dell'arte: caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori;

aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali: tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano;

organizzazione del turismo e mercati turistici: mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82, legge regionale n. 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto;

marketing turistico: marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area;

legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa nazionale vigente in campo turistico; normativa comunitaria vigente in campo rustico;

caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica;

elementi di archeologia dell'ambito territoriale (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere;

rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali;

elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere;

tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio:

teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre enogastronomiche;

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della Provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari.

*Ambito territoriale «Regione Campania»*

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica rispettivamente per l'ambito territoriale Roma e provincia, Firenze e provincia, Venezia città e regione Campania e per le lingue richieste dall'interessato — italiano, bulgaro e inglese — che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alle rispettiva provincia o regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte dell'Ente locale.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla rispettiva provincia o regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti richiesti.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi mentre il tirocinio può essere prolungato o ripetuto.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

**09A02530**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 marzo 2009.

**Disposizioni attuative dell'articolo 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008».**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2008, con il quale il dott. Guido Bertolaso è stato confermato nella nomina a Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, inerente «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la Regione Lazio, «coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, alla funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonché alle opere ed agli impianti preposti alla sicurezza, nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce, anche disponendo, ove del caso, la rimozione e delocalizzazione di insediamenti abusivi e precari, galleggianti, natanti o imbarcazioni non autorizzati»;

Considerato che, in data 3 febbraio 2009, si è tenuta presso il Dipartimento della protezione civile una riunione di coordinamento, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, della regione Lazio, della provincia di Roma, del comune di Roma e del comune di Fiumicino, nella quale è stato condiviso un programma di interventi prioritari finalizzato alle attività di cui al citato comma 5 dell'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 /2009;

Considerato, inoltre, che, in data 17 febbraio 2009, si è tenuto presso il Dipartimento della Protezione civile nazionale un «tavolo di consultazione» che ha riunito una rappresentanza dei portatori di interessi tra i quali le associazioni ambientaliste, i circoli sportivi e gli operatori economici, nel quale è stata illustrata la proposta di programma dei lavori e si è potuto prendere atto delle indicazioni espresse dai partecipanti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla definizione ed all'approvazione di un programma di interventi urgenti volto al superamento delle situazioni emergenziali evidenziate dallo stato di criticità in argomento, così come previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, nonché di individuare le Amministrazioni che provvederanno ad attuare detti interventi;

Acquisita l'intesa del Commissario delegato per la Regione Lazio con nota del 27 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di porre in essere gli interventi e le attività previste dall'art. 8, commi 5 e 6, dell'ordinanza n. 3734/2008, è approvato il programma di interventi urgenti di prima fase di cui alla tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. All'attuazione degli interventi del programma di cui all'art. 1 provvedono i seguenti soggetti:

*a)* il comune di Roma , per le attività di cui ai punti A1, A3 e A10;

*b)* il Commissario delegato per la Regione Lazio, per il tramite del soggetto attuatore dallo stesso nominato, per le attività di cui ai punti A2, A4, A5, A8, A9 e A11;

*c)* i comuni di Roma e Fiumicino, per le attività di cui al punto A7;

*d)* l'Autorità di bacino del fiume Tevere, per l'attività di cui al punto A6.

Art. 3.

1. I soggetti indicati all'art. 2 provvederanno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alla nomina dei responsabili del procedimento, alla predisposizione del cronoprogramma delle attività, alla progettazione ed all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

2. Il cronoprogramma di cui al comma 1 dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile e prevedere che la fine dei lavori dovrà avvenire entro il 31 maggio 2009, ad eccezione dell'intervento di cui alla voce A8 che dovrà essere completato entro il 30 dicembre 2009.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il più celere svolgimento degli interventi, è istituita, con successivo provvedimento, una struttura tecnica per lo svolgimento dell'attività di supporto ai soggetti di cui all'art. 2, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e di verificare il rispetto della relativa tempistica.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, si provvede utilizzando le risorse previste dall'articolo 9, comma 3 dell'ordinanza 3734/2009, come ripartite nel programma allegato.

2. Il Programma di cui all'articolo 1 potrà essere oggetto di successive rimodulazioni in funzione di sopravvenute esigenze tecniche o economiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

*Il capo del dipartimento:* BERTOLASO

ALLEGATO

**Allegato 1: Tabella degli interventi di prima fase**

| | SOGGETTI ATTUATORI | INTERVENTO | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **A1** | Comune di Roma | Pulizia dai rifiuti e rimozione della vegetazione infestante dalle sponde, dalle banchine e dai muraglioni nel tratto urbano | € 700.000,00 |
| **A2** | Commissario Regione Lazio | Manutenzione straordinaria e selettiva della vegetazione ripariale intervenendo in alveo nel tratto urbano. | € 300.000,00 |
| **A3** | Comune di Roma | Manutenzione di tratti ad alta valenza ecologica, tra quelli previsti dal PS5, da eseguire con le tecniche della silvicoltura naturalistica | € 150.000,00 |
| **A4** | Commissario Regione Lazio | Rimozione del trasporto solido flottante in alveo compresi gli accumuli contro le strutture dei ponti | € 300.000,00 |
| **A5** | Commissario Regione Lazio | Sistemazioni spondali | € 300.000,00 |
| **A6** | Autorità Bacino Tevere | Censimento, mappatura e schedatura dei galleggianti e delle unità e verifica della rispondenza alla norma del regolamento del PS5 | € 30.000,00 |
| **A7** | Comuni di Roma e Fiumicino | Pulizia del litorale del materiale trasportato dal Tevere durante le piene | € 500.000,00 |
| **A8** | Commissario Regione Lazio | Dragaggio Porto Canale e darsena di Fiumicino e vasca di colmata | € 3.500.000,00 |
| **A9** | Commissario Regione Lazio | Rimozione in danno di relitti in fregio alveo e sulle banchine | € 300.000,00 |
| **A10** | Comune di Roma | Altri interventi eventuali di sistemazione, anche tesi ad assicurare il decoro urbano | € 100.000,00 |
| **A11** | Commissario Regione Lazio | Rilievo batimetrico con acquisizione unità nautica.prelievo e caratterizzazione sedimenti e progetto dragaggio | € 500.000,00 |
| | | **TOTALE** | **€ 6.680.000,00** |

**09A02958**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 2009.

**Disposizioni in materia di certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nell'anno 2008.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2008;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2008 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2008 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, a pena di decadenza,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

*Il capo dipartimento*
*per gli affari interni e territoriali*
*del Ministero dell'interno*
PRIA

*Il ragioniere generale dello Stato*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CANZIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2008

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ............................................ )

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ____________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ............................................ Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .................. a .................. , con esclusione di quelli di cui ai nn. .................................. e delle quote parti di cui ai nn. ..................................

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

(Sig. ............................................ )

IL PREFETTO

(Sig. ............................................ )

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2008 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MS1

C
AP
CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

| DESCRIZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) ISTITUTO MUTUANTE | NUMERO PROG.VO 1 | CODICE ISTITUTO 2 | | IMPORTO MUTUO 21 | ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24 |
| b) ESTREMI DELIBERA | CODICE OPERA 3 | TASSO INT.SSE 4 | | CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25 | ONERE A CARICO ENTE 26 |
| c) ESTREMI CONTRATTO<br>d) OGGETTO DEL MUTUO | INIZIO AMM.TO 6 | FINE AMM.TO 7 | NUMERO ANNI 8 | ANNUALITA' RICALCOLATA 27 | CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30 |
| DESCRIZIONE | | | | | |
| a) | 1 | 2 | | 21 | 24 |
| b | 3 | 4 | | 25 | 26 |
| c) | | | | | |
| d) | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 |
| DESCRIZIONE | | | | | |
| a) | 1 | 2 | | 21 | 24 |
| b) | 3 | 4 | | 25 | 26 |
| c ) | | | | | |
| d) | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2008 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

| | | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG. | | | C | | |
| | | | AP | | |
| TIPO | MS2 | | CM | | |

VALORI ESPRESSI IN EURO

| DESCRIZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | | 21 | 24 |
| b) | 3 | 4 | | 25 | 26 |
| c) | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 |
| d) | | | | | |

| DESCRIZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | | 21 | 24 |
| b) | 3 | 4 | | 25 | 26 |
| c) | | | | | |
| d) | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 |

| DESCRIZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | | 21 | 24 |
| b) | 3 | 4 | | 25 | 26 |
| c ) | | | | | |
| d) | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2008 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

| | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE |
|---|---|---|---|---|
| PAG. | | C | | |
| TIPO MP1 | | AP | | |
| | | CM | | VALORI ESPRESSI IN EURO |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| a) | 1 / 2 / 21 |
| b) | 3 9999 / 4 |
| c) | 6 / 7 / 8 |
| QUOTA | 1 / 21 / 24 / 3 / 25 / 26 |
| d) | 27 / 30 |
| QUOTA | 1 / 21 / 24 / 3 / 25 / 26 |
| d) | 27 / 30 |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2008 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG.

TIPO MP2

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUOTA | 1 | 21 | 24 |
| | 3 | 25 | 26 |
| d) | | 27 | 30 |
| QUOTA | 1 | 21 | 24 |
| | 3 | 25 | 26 |
| d) | | 27 | 30 |
| QUOTA | 1 | 21 | 24 |
| | 3 | 25 | 26 |
| d) | | 27 | 30 |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2008
RIEPILOGO TOTALI

| | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE |
|---|---|---|---|---|
| PAG. | | C | | |
| | | AP | | |
| TIPO TOT | | CM | | VALORI ESPRESSI IN EURO |

| | | |
|---|---|---|
| A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi) | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP. | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| E) Totale complessivo (A+B+C+D) | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |

FINLOC

**09A02918**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2009.

**Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

Visto l'art. 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;

Visto l'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - che contiene la disciplina degli accordi quadro, in recepimento dell'art. 32 della direttiva 2004/18/CE;

Considerato che, in esecuzione dell'art. 2, comma 569 della legge n. 244 del 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'individuazione ed elaborazione di una specifica metodologia di rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni ivi indicate, ha pubblicato sul portale degli acquisti in rete, un prospetto appositamente predisposto per la rilevazione;

Considerato che si è reso necessario lo svolgimento di un complesso di attività per l'analisi dei dati relativi alle previsioni annuali dei fabbisogni contenuti nei prospetti inviati dalle amministrazioni, al fine di garantire l'uniformità, la fruibilità, la rilevanza e la significatività statistica dei dati pervenuti;

Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e di servizi di cui all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni indicate, le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato, grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda e rilevanza del valore complessivo stimato, tenendo conto delle tipologie di beni e servizi già oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che, per un efficace svolgimento delle dette analisi ed attesa l'innovatività delle disposizioni normative da applicare e degli strumenti ivi previsti, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato il necessario esame ed approfondimento con le amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza ed interesse, dei dati contenuti nei prospetti e relativi alla previsione annuale dei fabbisogni, anche al fine di acquisire i necessari elementi utili all'individuazione dello strumento di affidamento

più idoneo al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica in relazione alle varie categorie merceologiche di beni e di servizi considerate e alle tipologie di amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque a decorrere dal momento di effettiva disponibilità degli strumenti di acquisto di seguito indicati, sono individuate, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:

1. carburanti avio - gara su delega;
2. ristorazione collettiva - accordo quadro;
3. trasferte di lavoro - accordo quadro.

Art. 2.

Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali l'art. 1 prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.

Art. 3.

Il presente decreto resta in vigore in ogni caso fino all'emanazione di un successivo decreto di attuazione dell'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 228*

**09A02910**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio di tutela Morellino di Scanzano per la DOCG «Morellino di Scansano».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DI QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2006 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Morellino di Scansano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 62645 del 16 aprile 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela del Morellino di Scansano l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Morellino di Scansano»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio di tutela del Morellino di Scansano sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Vista la nota del 9 febbraio 2009 con la quale la Regione Toscana ha confermato l'individuazione del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano come soggetto idoneo al controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, con sede in via Marconi n. 23 - Scansano (Grosseto), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Morellino di Scansano», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del Morellino di Scansano autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A02533**

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio del vino Nobile di Montepulciano per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1999 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vin Santo di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 65399 del 28 ottobre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Nobile di Montepulciano l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»;

Visto il decreto ministeriale 66295 del 2 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Nobile di Montepulciano l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Rosso di Montepulciano»;

Visto il decreto ministeriale 66294 del 2 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Nobile di Montepulciano l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Vin Santo di Montepulciano»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio del vino Nobile di Montepulciano, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio del vino Nobile di Montepulciano sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio del vino Nobile di Montepulciano, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio del vino Nobile di Montepulciano istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino Nobile di Montepulciano, con sede in Piazza Grande n. 7 - Montepulciano (Siena), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio del vino Nobile di Montepulciano autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* per le DOC di cui all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A02534**

DECRETO 20 febbraio 2009.

**Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie ortive indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto opportuno procedere alla variazione del responsabile della conservazione in purezza delle varietà elencate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

| *Specie* | *Codice SIAN* | *Varietà* | *Vecchio responsabile* | *Nuovo responsabile* |
|---|---|---|---|---|
| Anguria | 2647 | Chica | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 1652 | Mara | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 2645 | Marilù | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 2646 | Meringa | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 1653 | Planet | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 2020 | Puma | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 2434 | Starlet | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Anguria | 2080 | Tiger | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Carota | 1654 | Spider | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cavolfiore | 2040 | Cardin | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cavolfiore | 864 | Tiber | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cavolo broccolo | 2023 | Frontiera | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cetriolino | 1814 | Griny | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cetriolo | 897 | Nory | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cicoria | 1655 | Floriana | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cicoria | 1689 | Gardenise | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Cicoria | 2028 | Ginevra | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Fagiolo nano | 928 | Flash | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Fagiolo nano | 954 | Rambo | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Fagiolo rampicante | 1918 | Superstar | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Fagiolo rampicante | 867 | Vampire | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Finocchio | 1559 | Sirio | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Lattuga | 1656 | Terry | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |

| Lattuga | 2095 | Tundra | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
|---|---|---|---|---|
| Melanzana | 1657 | Betty | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melanzana | 999 | Ebany | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melanzana | 1658 | Morisca | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melanzana | 1011 | Onita | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 2513 | Altamira | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 2483 | Burgios | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 2433 | Giulia | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 2160 | Griffin | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 1416 | Mida | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 1661 | Roy | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 1660 | Samba | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Melone | 2425 | Vesna | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1683 | Boxer | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 2430 | Bronx | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1051 | Dailygold | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 2168 | Falcon | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1663 | Flipper | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1838 | Lucky | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1664 | Magenta | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 2171 | Mistral | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1665 | Niko | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1069 | Redy | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 2429 | Rider | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1072 | Rodor | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1076 | Rubro | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Peperone | 1666 | Sultan | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1849 | Abaco | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2427 | Admiral | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2650 | Alfa 200 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2516 | Allflesh 1000 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2932 | Allflesh 1110 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2589 | Allflesh 1120 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pomodoro | 2649 | Allflesh 1125 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2635 | Allflesh 1130 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2517 | Allflesh 900 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2591 | Allflesh 905 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2592 | Allflesh 915 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2648 | Allflesh 935 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2069 | Arnika | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2104 | Aspion | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2252 | Atomic | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1668 | Avenue | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2431 | Carmos | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1667 | Carrera | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2514 | Datterino | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2515 | Doppiopi | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1676 | Genesis | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1672 | Gibson | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2468 | Giuny | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1581 | Goblin | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2070 | Golf | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2830 | Hysioux | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1183 | Iride | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2426 | Letos | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2652 | Lillo | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2858 | Magno | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2636 | Marlene | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2859 | Najal AF | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2653 | Niuro | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2855 | Nohal | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2637 | Ovetto | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1249 | Pelee | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pomodoro | 1674 | Petra | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2428 | Pilar | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2727 | Pizzaiolo | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1675 | Proton | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2834 | Randy | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2651 | Redondino | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2831 | Revenge AF | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2071 | Ribes | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2829 | Ris 8 | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2726 | Ruby Red | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2072 | Scarlet | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2728 | Scarpariello | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2857 | Sharal | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2255 | Tess | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2856 | Tikal | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2424 | Timos | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2833 | Tomyred | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1883 | Tony | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1671 | Tuner | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1567 | Unicum | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2654 | Varenne | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 2195 | Virtus | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Pomodoro | 1673 | Zeppelin | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Spinacio | 2043 | Excalibur | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Spinacio | 1907 | Rock | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2862 | Aden | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2073 | Ascot | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2655 | Blitz | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2656 | Boccaccio | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2657 | Cecco | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2435 | Dante | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2437 | Duccio | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2436 | Giano | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2863 | Kimber | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2518 | Kos | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |

| Zucchino | 2593 | Lorenzo | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
|---|---|---|---|---|
| Zucchino | 1937 | Panter | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Zucchino | 2074 | Smeraldo | Peotec Seeds s.r.l. | Peotec s.r.l. |
| Indivia scarola | 423 | Gigante degli ortolani | Semeni Dotto S.p.A., Clause Tezier Italia S.p.A., Anseme s.r.l., Peotec Seeds s.r.l., Blumen s.r.l., Consorzio Agrario Provinciale di Parma, SAIS Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.p.A. | Semeni Dotto S.p.A., Clause Tezier Italia S.p.A., Anseme s.r.l., Peotec s.r.l., Blumen s.r.l., Consorzio Agrario Provinciale di Parma, SAIS Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.p.A. |
| Indivia scarola | 425 | Verde fiorentina | Peotec Seeds s.r.l., Sativa Soc. Coop. a r.l. | Peotec s.r.l., Sativa Soc. Coop. a r.l. |
| Ravanello | 740 | Burro gigante | Anseme s.r.l., Peotec Seeds s.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi | Anseme s.r.l., Peotec s.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi |

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito all'ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, per la relativa presa d'atto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**09A02685**

DECRETO 20 febbraio 2009.

**Conferimento al consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Cannonau di Sardegna», in Nuoro, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. citata, le funzioni di vigilanza.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 19 settembre 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede in Nuoro, via Papandrea n. 8, costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Cannonau di Sardegna», e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 18 novembre 2008 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi della denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso in data 10 febbraio 2008;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso

l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Cannonau di Sardegna», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede in Nuoro, via Papandrea n. 8, già incaricato con il decreto 19 settembre 2007 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine e indicazioni geografiche tipiche citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Cannonau di Sardegna», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il consorzio tutela vini D.O.C. «Cannonau di Sardegna», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A02205**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2008.

**Determinazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione a carico delle imprese marittime, in attuazione del decreto del Ministero delle finanze del 23 giugno 2005.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.);

Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *n)*, concernente l'introduzione di un prelievo equivalente a quello dell'imposta sul tonnellaggio delle navi;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80/2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società;

Visti gli articoli da 155 a 161 del T.U.I.R., recanti le norme per la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;

Visto, in particolare, l'art. 161 del T.U.I.R., che rinvia, per le relative disposizioni applicative, all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Vista la decisione della Commissione della Comunità europea C(2004)3937 fin del 20 ottobre 2004, che ritiene il regime di determinazione forfettaria della base imponibile delle imprese marittime conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari e compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato Ue;

Visto l'art. 157, comma 3, del T.U.I.R., che impone l'obbligo di formazione di allievi ufficiali alle imprese marittime che optano per il regime forfettario;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 2005, il quale dispone che l'obbligo formativo si assolve laddove il soggetto interessato al regime forfettario provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi per le quali sia stata esercitata l'opzione;

Vista la nota prot. n. 2008/119770, con la quale l'Agenzia delle finanze ha espresso il proprio parere in ordine all'attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 2005;

Vista la circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007 dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che l'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 2005 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determini, con proprio decreto, l'importo annuo sulla base del numero delle unità navali interessate e dei costi medi connessi all'attività formativa, da versare, in alternativa all'imbarco di allievi ufficiali, al Fondo nazionale marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità;

Considerate le proposte di modifica ed il parere favorevole espresso dalla Agenzia delle entrate con la nota prot. 2008/157540 del 28 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del T.U.I.R., sono soggette all'obbligo di formazione le imprese marittime che abbiano esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile.

2. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del T.U.I.R., è assolto laddove l'impresa marittima provveda, per ciascuna delle navi per le quali è stata esercitata l'opzione, alternativamente alla:

*a)* formazione diretta, con l'imbarco di uno o più allievi ufficiali, fino alla copertura dei 12 mesi del periodo d'imposta (365 giorni), risultante dal ruolo equipaggio;

*b)* formazione indiretta, mediante il versamento dell'importo annuo di cui all'art. 2;

*c)* formazione mista, con l'imbarco di uno o più allievi ufficiali per una parte del periodo d'imposta e il versamento dell'importo di cui all'art. 2 per la parte restante, fino a copertura del periodo d'imposta dovuto.

3. L'obbligo di formazione viene meno qualora ad una o più navi, per una parte del periodo di imposta, non sia applicabile il regime di determinazione della base imponibile di cui al comma 1.

Art. 2.

*Determinazione dell'importo formativo alternativo*

1. L'importo di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* è di € 22.732,00 su base annua, ovvero di € 62,00 su base giornaliera, da aggiornare annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione dei prezzi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo di imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.

Art. 3.

*Navi prese a noleggio*

1. Nel caso in cui, nella base imponibile di cui all'art. 1, siano comprese anche navi prese a noleggio, sia a tempo che a viaggio, se il noleggiante non vi ha provveduto, l'obbligo di formazione grava sul noleggiatore, che è tenuto ad adempiere versando l'importo come individuato nell'art. 1, lettere *b)* o *c)*.

2. Se il noleggiante è una impresa marittima estera, l'obbligo della formazione ricade sull'impresa marittima italiana.

Art. 4.

*Individuazione delle istituzioni beneficiarie*

1. Le istituzioni beneficiarie dell'importo formativo alternativo di cui all'art. 2 sono:

*a)* Fondo nazionale marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195;

*b)* Poli formativi accreditati dalle regioni ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2007, a beneficiare del contributo di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*.

Art. 5.

*Controllo dell'obbligo formativo*

1. Ai fini del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, l'Agenzia delle entrate comunicherà annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, anche in via telematica, i seguenti dati:

*a)* elenco delle imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile;

*b)* numero delle navi interessate all'applicazione del regime di determinazione della base imponibile e periodo di utilizzo di ciascuna nave;

*c)* numero degli allievi imbarcati su ogni singola nave per ogni periodo d'imposta;

*d)* istituzioni beneficiarie dell'importo di cui all'art. 2 e relativi versamenti per singolo periodo d'imposta.

2. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, invieranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificati.marittimi@trasporti.gov.it, le informazioni, per singola nave per periodo di imposta, di cui all'allegato *A)* del presente decreto.

3. Le istituzioni beneficiarie di cui all'art. 4, lettere *a)* e *b)*, comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificati.marittimi@trasporti.gov.it, l'importo totale introitato e il dettagliato resoconto dell'utilizzo dello stesso ai fini formativi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1, provvederà ad effettuare controlli a campione sulla destinazione degli importi ai fini formativi.

Art. 6.

*Norme transitorie*

1. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per il regime di determinazione della base imponibile, per i periodi d'imposta precedenti quello in corso al momento della pubblicazione del presente decreto e che per gli stessi non hanno adempiuto, o hanno adempiuto solo parzialmente, secondo le modalità di cui all'art. 1, lettera *a)*, potranno regolarizzare tali periodi mediante le modalità di cui all'art. 1, lettera *b)*, effettuando un versamento in un'unica soluzione entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'importo di cui al comma 1 dovrà essere comprensivo degli interessi legali maturati dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti fino al saldo.

3. Le stesse imprese, relativamente ai citati periodi d'imposta, saranno tenute a fornire le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 5, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Tale versamento assume valore retroattivo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 157, comma 3, del T.U.I.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2009*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 130*

ALLEGATO *A*

**(Art.5, comma 2)**

**SOCIETA'**

**NOME NAVE**
**(indicare se nave a noleggio)**

**giorni**

**periodo d'utilizzo in tonnage**
giorni **A**

**FORMAZIONE DIRETTA**

| periodo imbarco (dal ….. al…) | **giorni** |
|---|---|

**allievi imbarcati**
- sig ………..
- sig……..
- sig………

giorni **B**

**FORMAZIONE INDIRETTA**

| importo giornaliero | **giorni** | **importo totale** |
|---|---|---|

giorni **C (A - B)**

**istituzioni beneficiarie (art.4)**

- Fondo naz. Marittimi (estremi vesamento)

- Polo formativo
xxxxxx (estremi vesamento)

**09A02668**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» e, in particolare, l'art. 65, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» e, in particolare, gli articoli 43 e 93, comma 1, punto 5, in relazione alla abrogazione dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;

Considerata pertanto la necessità di definire i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere considerati a livello nazionale, in attuazione dell'art. 43 del citato decreto n. 146/08;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige un elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale. Di tale elenco viene data comunicazione agli Uffici periferici dell'amministrazione.

2. Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:

*a)* avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro;

*b)* avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;

*c)* operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne, idonea allo svolgimento dell'attività nautica.

Art. 2.

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Alla istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2.

3. Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal dirigente della divisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente competenza in materia di nautica da diporto e composta da due funzionari del Ministero stesso.

4. La commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 3.

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il Ministro:* MATTEOLI

**09A02667**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2008.

**Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. l, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenzia1i di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all'articolo 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. l, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. l, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto articolo 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. l, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. l, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, in attuazione dell'art. 1 , del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, con il quale sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato è stato quantificato un onere pari ad euro 57.765.834,47;

Vista la nota prot. R.U. n. 64952 del 5 agosto 2008, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le somme residuate disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano ad euro 40.000.000;

Considerata, altresì, la necessità di corrispondere in misura intera, come previsto dal citato decreto 6 agosto 2007, i rimborsi relativi all'anno 2005 alle aziende ATB S.p.a. sede di Bergamo e SITA S.p.a sede del Veneto, rispettivamente pari ad euro 148.968,99 ed euro 16.084,14, in quanto erroneamente non inserite nel prospetto allegato al decreto medesimo;

Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2006;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del predetto Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residuate ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2006, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 68,95935675 %. data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

*Il Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 99*

**09A02760**

---

DECRETO 13 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Amanci Iulia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Amanei Iulia Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2002 dalla sig.ra Amanci Iulia Maria, nata a Iasi (Romania) il giorno 1° luglio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Amanci Iulia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02323**

---

DECRETO 19 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Hojda Doinita Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITERIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hojda Doinita Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postsecondaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postsecondaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2001 dalla sig.ra Hojda Doinita Liliana, nata a Viseu De Sus (Romania) il giorno 24 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Hojda Doinita Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A02535

DECRETO 20 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Flores Flores Arlita Medalight, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flores Flores Arlita Medaligth ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2004 presso la «Universidad Nacional Pedro

Ruiz Gallo» di Lambayeque (Perù) dalla sig.ra Flores Flores Arlita Medaligth, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 8 dicembre 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Flores Flores Arlita Medaligth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02285**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tito Gonza Nancy Marleny, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tito Gonza Nancy Marleny ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso la Universidad Nacional del Altiplano di Puno (Perù) dalla sig.ra Tito Gonza Nancy Marleny, nata a Puno (Perù) il giorno 20 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Tito Gonza Nancy Marleny è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02328**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Agata Karolina Malkowska, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Agata Karolina Malkowska nata a Naklo nad Notecia (Polonia) il giorno 16 giugno 1977, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Lekarza stomatologa» rilasciato in data 9 gennaio 2008 dalla Akademia Medyczna im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Lekarza stomatologa» rilasciato dalla Akademia Medyczna im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Polonia - in data 9 gennaio 2008 alla sig.ra Agata Karolina Malkowska, nata a Naklo nad Notecia (Polonia) il giorno 16 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Agata Karolina Malkowska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02089**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Anna Katharina Elisabeth Steinhoff, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Katharina Elisabeth Steinhoff nata a Kassel (Germania) il giorno 25 ottobre 1977, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 28 novembre 2002 dalla Humboldt - Universität Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legisla1ivo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Humboldt - Universität Berlin - Germania in data 28 novembre 2002 alla sig.ra Anna Katharina Elisabeth Steinhoff, nata a Kassel (Germania) il giorno 25 ottobre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Anna Katharina Elisabeth Steinhoff è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede, ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02090**

---

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Krisztina Balázsy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Krisztina Balázsy nata a Siófok (Ungheria) il giorno 25 luglio 1973, di cittadina ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fogorvosdoktori (doctor medicinae dentariae)», rilasciato in data 26 giugno 1999 dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università di Pécs - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fogorvosdoktori (doctor medicinae dentariae)» rilasciato in data 26 giugno 1999 dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università di Pécs - Ungheria in data 26 giugno 1999 alla sig.ra Krisztina Balázsy nata a Siófok (Ungheria) il giorno 25 luglio 1973, è riconoscimento del proprio titolo di - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Krisztina Balázsy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02092**

---

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Gábor Neszmélyi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gábor Neszmélyi, nato a Györ (Ungheria) il giorno 1° agosto 1969, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fogorvosdoktori (doctor medicinae dentariae)», rilasciato in data 21 aprile 2009 dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università di Pécs - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fogorvosdoktori (doctor medicinae dentariae)» rilasciato dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università di Pécs - Ungheria in data 21 aprile 2008 al sig. Gábor Neszmélyi, nato a Györ (Ungheria) il giorno 1° agosto 1969, è riconoscimento quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Gábor Neszmélyi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02093**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Larissa Corinne Hartmann-Barbetta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina del lavoro.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relative al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art.16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Larissa Corinne Hartmann-Barbetta, nata a Berlino (Germania) il giorno 19 marzo 1970, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Facharztin fur Arbeitsmedizin» conseguito in data 6 maggio 2008 presso la Arztekammer Berlin - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in medicina del lavoro;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Facharztin fur Arbeitsmedizin» conseguito presso la Arztekammer Berlin - Germania - in data 6 maggio 2008 dalla sig.ra Larissa Corinne Hartmann-Barbetta, nata a Berlino (Germania) il giorno 19 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina del lavoro.

Art. 2.

La sig.ra Larissa Corinne Hartmann-Barbetta già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Padova è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina del lavoro, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02094**

---

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Inês Damasceno Piscalho, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Inês Damasceno Piscalho, nata a Santarém (Marvila) - Portogallo il giorno 12 giugno 1984, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Carta de curso de Mestrado Integrado em Ciências Faramcêuticas», rilasciato in data 7 maggio 2008 dalla Universidade de Coimbra - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Carta de curso de Mestrado Integrado em Ciências Faramcêuticas», rilasciato in data 7 maggio 2008 dalla Universidade de Coimbra - Portogallo in data 7 maggio 2008 alla sig.ra Inês Damasceno Piscalho, nata a Santarém (Marvila) (Portogallo) il giorno 12 giugno 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Inês Damasceno Piscalho è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02095**

---

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Davide Paul Mifsud, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 5 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. David Paul Mifsud, nato a Pietà (Malta) il giorno 15 aprile 1983, di cittadinanza maltese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Lawrja fil-kirurgija dentali», rilasciato in data 5 dicembre 2006 dalla Universita di Malta - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Lawrja fil-kirurgija dentali», rilasciato dalla Universita di Malta - in data 5 dicembre 2006 al sig. David Paul Mifsud, nato a Pietà (Malta) il giorno 15 aprile 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. David Paul Mifsud è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02096**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Gunther Minatti, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gunther Minatti, nato a Merano (Italia) il giorno 27 aprile 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der Zahnheilkunde», rilasciato in data 29 settembre 2008 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 29 settembre 2008 al sig. Gunther Minatti, nato a Merano (Italia) il giorno 27 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Gunther Minatti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, dalle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02097**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Daniel Dalla Torre, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Daniel Dalla Torre, nato a Vipiteno (Bolzano) - Italia il giorno 25 aprile 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der Zahnheilkunde», rilasciato in data 15 ottobre 2008 dalla Medizinische Univesität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatria;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 15 ottobre 2008 al sig. Daniel Dalla Torre, nato a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 25 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Daniel Dalla Torre è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02098**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bebine Corine Gubbels, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli sui cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bebine Corine Gubbels, nata a Geldrop (Olanda) il giorno 23 settembre 1979, di cittadina olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Master of Science in Tandheelkunde», rilasciato in data 31 agosto 2007 dalla Universiteit van Amsterdam - Olanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Acceratata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Master of Science in Tandheelkunde» rilasciato dalla Universiteit van Amsterdam - Olanda - in data 31 agosto 2007 alla sig.ra Bebine Corine Gubbels, nata a Geldrop (Olanda) il giorno 23 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Bebine Corine Gubbels è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero delle avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02099**

---

DECRETO 27 gennaio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Luca Colapaoli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in urologia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Luca Colapaoli nato a Milano (Italia) il giorno 11 maggio 1964, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Godkjenning som Spesialist I Urologi» conseguito in data 22 ottobre 2008 presso la Den Norske Legeforening - Norvegia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in urologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Godkjenning som Spesialist I Urologi» conseguito presso la Den Norske Legeforening - Norvegia - in data 22 ottobre 2008 dal sig. Luca Colapaoli, nato a Milano (Italia) il giorno 11 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in urologia.

Art. 2.

Il sig. Luca Colapaoli già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Milano è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in urologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02091**

DECRETO 27 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fedorov Alina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fedorov Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso l'uiniversità di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» Iasi - Collegio Universitario Medico di Botosani nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina Farmacia «Gr. T. Popa» Iasi – Collegio Universitario Medico di Botosani nell'anno 2006 dalla sig.ra Fedorov Alina, nata a Botosani (Romania) il giorno 11 febbraio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fedorov Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02610**

DECRETO 30 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vilca Hallasi Maria Luisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITERIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vilca Hallasi Maria Luisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciada enfermeria conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Nacional Federico Villarreal di Lima (Perù) dalla sig.ra Vilca Hallasi Maria Luisa, nata a Lima (Perù) il giorno 19 novembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vilca Hallasi Maria Luisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A02532

---

DECRETO 3 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Hristea Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hristea Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002 dalla sig.ra Hristea Daniela, nata a Cavadinesti (Romania) il giorno 15 settembre 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Hristea Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02253**

DECRETO 3 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popescu Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2000 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2000 dalla sig.ra Popescu Daniela, nata a Comuna Balta (Romania) il giorno 19 giugno 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Popescu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02252**

DECRETO 4 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Mancilla Bohorquez Juan Richard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mancilla Bohorquez Juan Richard ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dal sig. Mancilla Bohorquez Juan Richard, nato a Lima (Perù) il giorno 7 dicembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Mancilla Bohorquez Juan Richard è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02531**

DECRETO 6 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Paraskevi Chatzikokkinou, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Paraskevi Chatzikokkinou nata a Atene (Grecia) il giorno 13 gennaio 1980, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 5 febbraio 2007 dalla Università degli studi di Atene - Grecia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla Università degli studi di Atene - Grecia in data 5 febbraio 12007 alla sig.ra Paraskevi Chatzikokkinou, nata a Atene (Grecia) il giorno 13 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Paraskevi Chatzikokkinou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02283**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Diamandi Mitroi Mariana Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Diamandi Mitroi Mariana Adriana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2007 dalla sig.ra Diamandi Mitroi Mariana Adriana, nata a Seaca De Cimp (Romania) il giorno 4 agosto 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Diamandi Mitroi Mariana Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02572**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Daniliuc Irina Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniliuc Irina Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2006 dalla sig.ra Daniliuc Irina Mihaela, nata a Rauseni (Romania) il giorno 28 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Daniliuc Irina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02566**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Enaru Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Enaru Veronica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Enaru Veronica, nata a Mihaesti (Romania) il giorno 1° marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Enaru Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02568**

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Darie Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Darie Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso la scuola postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno 2001 dalla sig.ra Darie Mihaela, nata a Bacau (Romania) il giorno 18 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Darie Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02569**

---

DECRETO 10 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Avram Aureliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dumitru Avram Aureliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria di Focsani (Vrancea) nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso la scuola postliceale sanitaria di Focsani (Vrancea) nell'anno 1999 dalla sig.ra Dumitru Avram Aureliana, nata a Rimnicu Sarat (Romania) il giorno 22 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dumitru Avram Aureliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02570**

---

DECRETO 13 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Camelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gheorghe Camelia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002 dalla sig.ra Gheorghe Camelia, nata a Gura Humorului (Romania) il giorno 30 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gheorghe Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02573**

DECRETO 13 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lacatusu Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lacatusu Irina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1994 dalla sig.ra Lacatusu Irina, nata a Valea Seaca (Romania) il giorno 9 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lacatusu Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02574**

DECRETO 17 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Gheorghiu Sorin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Gheorghiu Sorin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2007, dal sig. Gheorghiu Sorin, nato a Bacau (Romania) il giorno 5 febbraio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Gheorghiu Sorin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02567**

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Muguerza Mayaute Yovana Angelica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Muguerza Mayaute Yovana Angelica ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica di Ica (Perù) dalla sig.ra Muguerza Mayaute Yovana Angelica, nata ad Ica (Perù) il giorno 14 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Muguerza Mayaute Yovana Angelica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02571**

---

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ifrim Ghe. - Moraru Mariana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ifrim Ghe. - Moraru Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Liceale di Sanità di Calarasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Liceale di Sanità di Calarasi nell'anno 1999 dalla sig.ra Ifrim Ghe. Mariana, coniugata Moraru, nata a Comana (Romania) il giorno 16 giugno 1978 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ifrim Ghe. - Moraru Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02618**

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Chereches – Grija Stefania, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee cd in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa, al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chereches - Grija Stefania, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Iosif» di Bucarest nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accerta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente:

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere:

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citalo decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Iosif» di Bucarest nell'anno 1998 dalla sig.ra Chereches Stefania, coniugata Grija, nata a Butea (Romania) il giorno 1° gennaio 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Chereches - Grija Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02619**

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gagea M. Anca Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo c del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gagea M. Anca Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere:

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto. possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere:

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successine modificazioni.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Gagea M. Anca Mihaela, nata a Iasi (Romania) il giorno 26 maggio 1982 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Gagea M. Anca Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02620**

---

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Butron Romero Claudia Vanessa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Butron Romero Claudia Vanessa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DIRP/V/03/4051 del 29 aprile 2003 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciada en Enfermeria, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 58-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Butron Romero Vanessa si sia iscritta all'Albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Butron Romero Claudia Vanessa in data 31 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Catolica Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Butron Romero Claudia Vanessa, nata a Moquegua (Perù) il giorno 20 dicembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Butron Romero Claudia Vanessa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A02542

---

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Torres Pena Concepcion, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Torres Pena Concepcion ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/36232 del 20 ottobre 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciado en Enfermeria, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Torres Pena Concepcion si sia iscritta all'Albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Torres Pena Concepcion in data 19 gennaio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Perù) dalla sig.ra Torres Pena Concepcion, nata a Cusco (Perù) il giorno 8 dicembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Torres Pena Concepcion è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02543**

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lezameta Espinoza Mercedes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lezameta Espinoza Mercedes ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/23678 del 7 luglio 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciado en Enfermeria, ai sensi dell'art. 30, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Lezameta Espinoza Mercedes si sia iscritta all'Albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Lezameta Espinoza Mercedes in data 8 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso la Universidad Nacional Josè Faustino Sanchez Carrion di Huacho (Perù) dalla sig.ra Lezameta Espinoza Mercedes, nata ad Ancash (Perù) il giorno 24 settembre 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lezameta Espinoza Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02544**

---

DECRETO 23 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Garifal Denisa Olguta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Garifal Denisa Olguta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Minai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008 dalla sig.ra Garifal Denisa Olguta, nata a Brosteni (Romania) il giorno 19 settembre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Garifal Denisa Olguta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02621**

DECRETO 24 febbraio 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proline».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda del 15 giugno 2006, e successive integrazioni, presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato PROLINE contenente la sostanza attiva protioconazolo;

Visto il decreto del 1° agosto 2008 di inclusione, fino al 31 luglio 2018, della sostanza attiva protioconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/44/CE della Commissione del 4 aprile 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva protioconazolo nell'Allegato 1 del decreto legislativo 194/95, fatto salvo l'esito della valutazione comunitaria delle ulteriori prove ed informazioni richieste per la sostanza attiva sopraccitata;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 dicembre 2008, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto fino al 31 luglio 2018, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROLINE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'esito della valutazione comunitaria delle ulteriori prove ed informazioni richieste per la sostanza attiva protioconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience Srl, in Filago (Bergamo); Torre Srl, in Montalcino-Torrenieri (Siena); IRCA Service Srl, in Fornovo San Giovanni (Bergamo); nonchè importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience France - Marle sur Serre (Francia);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13385.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# PROLINE ®

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA SISTEMICO PER FRUMENTO E ORZO

**PROLINE®**

**Composizione**
100 g di Proline contengono:
25 g di protioconazolo puro (250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene protioconazolo: può provocare una reazione allergica.

**NOCIVO**

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO:**
Irritante per la gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare dell'autorizzazione**:
Bayer CropScience s.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1
**Officine di produzione**:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
BAYER CROPSCIENCE FRANCE - Marle sur Serre (Francia)
Bayer Cropscience S.r.l.- Filago ( BG )
Torre S.r.l.- Montalcino - Torrenieri ( SI )
IRCA Service S.r.l.- Fornovo S.Giovanni ( BG )
**Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. ........... del .............**
**Contenuto netto:** 100 – 250 - 500 ml; 1 – 2 – 5 – 10 l
Partita n.:

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Protioconazolo**: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
**Consultare un Centro antiveleni.**

**ISTRUZIONI PER L'USO**
**Frumento (duro/tenero), Orzo:** intervenire alla dose di 0,8 litri per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium* spp.), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria* spp.), Oidio (*Erysiphe graminis*), Elmintosporiosi *(Pyrenophora spp.)* posizionando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura. Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.
Utilizzare il prodotto per un massimo di 2 trattamenti annui ad un intervallo minimo di 14 giorni.

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**Sospendere i trattamenti a fine fioritura.**

**ATTENZIONE** - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
**AVVERTENZE**: durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l'applicazione utilizzare tuta standard e guanti. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® Marchio registrato

13.01.2009

09A02539

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Chinnamma Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Chinnamma Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002 presso la «Rajeshwari School of Nursing» di Vanasthalipuram (India) dalla sig.ra Chinnamma Thomas, nata a Ranni-Kerala (India) il giorno 1° dicembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chinnamma Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02629**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Samuel Sibi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kurian Samuel Sibi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002 presso la «Rajeshwari School of Nursing» di Vanasthalipuram, Hyderabad (India) dalla sig.ra Kurian Samuel Sibi, nata a Vadaserikara-Kerala (India) il giorno 23 settembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kurian Samuel Sibi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02622**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Sebastian Augustine Elby, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Sebastian Augustine Elby ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004 presso la «Swami Vivekananda School of Nursing,» di Bangalore (India) dal sig. Sebastian Augustine Elby, nato a Kadaplamattom-Kerala (India) il giorno 30 agosto 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sebastian Augustine Elby è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02623**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jancy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Jancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la «Mother Theresa School of Nursing» di Chitradurga (India) dalla sig.ra Thomas Jancy, nata a Paipad-Kerala (India) il giorno 23 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Jancy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02624**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kamaraj Anusha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kamaraj Anusha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003 presso la «Sri Umamaheshwara School of Nursing» di Kurnool (India) dalla sig.ra Kamaraj Anusha, nata a Pallikonam (India) il giorno 23 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kamaraj Anusha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02625**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lincy Lonappan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lincy Lonappan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002 presso la «Hoskote Mission Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Lincy Lonappan, nata a Thekkekara-Kerala (India) il giorno 1º luglio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Lincy Lonappan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02626**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Wolf-Rüdiger Georgi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1º marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Wolf-Rüdiger Georgi nato a Ratisbona (Germania) il giorno 14 febbraio 1944, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Approbation als Arzt" rilasciato in data 4 ottobre 1971 dal Ministero degli interni della Baviera - Monaco - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Approbation als Arzt" rilasciato dal Ministero degli interni della Baviera - Monaco - Germania – in data 4 ottobre 1971 al sig. Wolf-Rüdiger Georgi, nato a Ratisbona (Germania) il giorno 14 febbraio 1944, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Wolf-Rüdiger Georgi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02642**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Katalin Temesvári, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2009 corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Katalin Temesvári nata a Budapest (Ungheria) il giorno 18 luglio 1983, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Orvosdoktori (doctor medicinae universae)" rilasciato in data 5 luglio 2008 con il n. 311/2008 dalla facoltà di medicina dell'Università Semmelweis - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Orvosdoktori (doctor medicinae universae)" rilasciato dalla facoltà di medicina dell'Università Semmelweis - Ungheria – in data 5 luglio 2008 con il n. 311/2008 alla sig.ra Katalin Temesvári, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 18 luglio1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Katalin Temesvári è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02643**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Ioan Sapatoru, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione. con la quale il sig. Ioan Sapatoru nato a Bacau (Romania) il giorno 19 ottobre 1969, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 12 giugno 1997 con il n. 161 dalla Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimentoautomatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinarā "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania - in data 12 giugno 1997 con il n. 161 al sig. Ioan Sapatoru, nato a Bacau (Romania) il giorno 19 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Ioan Sapatoru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02645**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Peter Kruse, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Peter Kruse nato a Corpus Christi - Texas (USA) il giorno 4 novembre 1961, di cittadinanza danese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Lægevidenskabelig Embedseksamen" rilasciato in data 29 giugno 1988 dalla Kobenhavns Universitet - Danimarca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Lægevidenskabelig Embedseksamen" rilasciato dalla Kobenhavns Universitet - Danimarca - in data 29 giugno 1988 al sig. Peter Kruse. nato a Corpus Christi - Texas (USA) il giorno 4 novembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Peter Kruse è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, dap arte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02646**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Adrian Puscaşu, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Adrian Puscaşu nato a Constanta (Romania) il giorno 2 aprile 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 27 settembre 2007 con il n. 6163 dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti - Romania – in data 27 settembre 2007 con il n. 6163 al sig. Adrian Puscaşu, nato a Constanta (Romania) il giorno 2 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Adrian Puscaşu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02647**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Alexei Bratutel, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexei Bratutel nato a Isacova (Moldavia) il giorno 7 aprile 1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 20 settembre 2001 con il n. 151 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucuresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā” rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie “Carol Davila” Bucuresti - Romania – in data 20 settembre 2001 con il n. 151 al sig. Alexei Bratutel, nato a Isacova (Moldavia) il giorno 7 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Alexei Bratutel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02649**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Paraschiva Sasu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l’istanza del 16 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihaela Paraschiva Sasu nata a Onesti (Romania) il giorno 8 novembre 1976, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 21 settembre 2006 con il n. 132 dalla «Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicinā Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi» Romania, al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato dalla «Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicinā Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi» Romania, in data 21 settembre 2006 con il n. 132 alla sig.ra Mihaela Paraschiva Sasu, nata a Onesti (Romania) il giorno 8 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Mihaela Paraschiva Sasu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all’ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02686**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Silvian Emil Stanciu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Silvian Emil Stanciu nato a Pitesti (Romania) il giorno 30 giugno 1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 22 settembre 1999 con il n. 776 dalla «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Devila" Bucuresti» Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Devila" Bucuresti» Romania, in data 22 settembre 1999 con il n. 776 al sig. Silvian Emil Stanciu, nato a Pitesti (Romania) il giorno 30 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Silvian Emil Stanciu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02687**

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Doina Cioclu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Doina Cioclu nata a Pascani (Romania) il giorno 12 agosto 1958, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 23 ottobre 1985 con il n. 53 dalla «Institul de Medicina şi Farmacie Iasi - Facultatea de Medicina» Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla «Institul de Medicina şi Farmacie Iasi - Facultatea de Medicina» Romania, in data 23 ottobre 1985 con il n. 53 alla sig.ra Doina Cioclu, nata a Pascani (Romania) il giorno 12 agosto 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Doina Cioclu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02688**

---

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Jacques Cisotto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jacques Cisotto nato a Annecy (Francia) il giorno 26 agosto 1960, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie» conseguito in data 30 aprile 1993 presso la «Université de Montpellier I» Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie» conseguito presso la «Université de Montpellier I» - Francia, in data 30 aprile 1993 dal sig. Jacques Cisotto, nato a Annecy (Francia) il giorno 26 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 2.

Il sig. Jacques Cisotto già iscritto all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Imperia è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02690**

---

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Florin Saltãn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III ,IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Florin Saltăn nato a Suceava (Romania) il giorno 10 aprile 1982, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 12 febbraio 2008 con il n. 06 dalla «Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi» Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi» Romania, in data 12 febbraio 2008 con il n. 06 al sig. Florin Saltăn, nato a Suceava (Romania) il giorno 10 aprile 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Florin Saltăn è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A02691**

---

DECRETO 2 marzo 2009.

**Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I -B-b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro tempore* dell'ex Ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di Conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 11 novembre 2008 prot. 20835 della Confedilizia della Spezia con la quale si comunica la nomina della sig.ra Giuseppa Mancuso, quale membro effettivo della commissione, per l'Associazione dei datori di lavoro domestico;

Decreta:

La sig.ra Giuseppa Mancuso quale membro effettivo della Commissione provinciale di Conciliazione.

La Spezia, 2 marzo 2009

*Il direttore provinciale* ad interim*:* TARABELLA

**09A02681**

---

DECRETO 5 marzo 2009.

**Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Salerno.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresso dall'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) nella Direzione Provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.L.P.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta direzione;

Vista la circolare 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70 del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazioni delle relative tariffe;

Vista la circolare 18 marzo 1997, n. 39;

Ravvisata la necessità di rideterminare le tariffe di facchinaggio per il biennio 2009-2011;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le proposte inviate da dette organizzazioni;

Considerata la necessità di conformare il valore delle tariffe nella provincia di Salerno a quelle operanti nelle province limitrofe;

Tenuto conto del tasso di inflazione determinatosi nel corso degli anni;

Considerate le particolari situazioni riferibili al locale mercato del lavoro;

Decreta:

Le tariffe minime orarie per le operazioni di facchinaggio da valere per tutti i settori merceologici, nella provincia di Salerno, sono determinate nelle seguenti misure:

tariffa minima oraria euro 15,00.

La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle seguenti percentuali:

lavoro straordinario 20%;

lavoro festivo 30%;

lavoro notturno feriale 30%;

lavoro notturno festivo 50%;

lavoro straordinario festivo diurno 40%;

lavoro straordinario festivo notturno 70%;

lavoro straordinario feriale notturno 60%;

e precisa che,

per lavoro straordinario si intendono le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro previsto dal CCNL;

per lavoro festivo si intendono le prestazioni rese nelle giornate di sabato – domenica e festività nazionali ricorrenti nei giorni infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività;

per lavoro notturno si intendono le prestazioni rese dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per almeno 3 ore. Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri riflessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 5 marzo 2009

*Il direttore provinciale:* FESTA

**09A02817**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 marzo 2009.

**Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante il provvedimento «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge che stabilisce un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto 25 gennaio 2008, n. 39 e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90%;

Visto infine l'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge, che prevede la ripartizione del suddetto finanziamento straordinario sulle Regioni e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei veicoli incentivabili di cui all'art. 1 comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, distinti per categoria (M3 ed N3), nonché eventuali misure economiche, regionali o locali, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli comunicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ciascuna Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e la notifica di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo decreto-legge.

2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eroga il relativo finanziamento a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in base al numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma.

Art. 4.

1. I contributi ripartiti dal decreto di cui all'art. 2 e non usufruiti totalmente o parzialmente dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno essere, con successivo decreto, impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle Regioni e Province Autonome che hanno registrato nu-

mero di richieste di dispositivi superiore a quelle incentivabili, sulla base del riparto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui all'art. 1 comma 11 del citato decreto-legge che effettuano servizio nei Comuni individuati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 351/1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2009

*Il Ministro:* PRESTIGIACOMO

**09A02665**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 marzo 2009.

**Classificazione del medicinale «Loratadina Teva» (loratadina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loratadina Teva»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11/12 settembre 2007;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale LORATADINA TEVA (loratadina) è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037552027/M (in base 10), 13TZWV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Loratadina Teva» (loratadina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica. «RR».

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2009

*Il direttore generale:* RASI

**09A02682**

DETERMINAZIONE 6 marzo 2009.

**Modifica della nota 85, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note Aifa 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido RASI in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 16 e 17 dicembre 2008, in merito all'aggiornamento della Nota 85, relativamente all'inserimento del principio attivo «memantina» e alla modica del testo della stessa Nota;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente Determinazione, sostituisce il testo della Nota 85, di cui all'allegato 2, relativo alla Determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il quindicesimo giorno a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, 6 marzo 2009

*Il direttore generale:* RASI

ALLEGATO 1

# Nota 85

| | |
|---|---|
| **Inibitori dell'acetil-colinesterasi:**<br>**– donepezil**<br>**– galantamina**<br>**– rivastigmina**<br><br>**– memantina** | **La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 (donepezil, rivastigmina, galantamina) o moderato, con MMSE tra 10 e 20 (donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina).**<br><br>Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità in accordo alla scala MMSE.<br><br>Il piano terapeutico deve essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato.<br><br>La risposta clinica dovrà essere monitorata ad intervalli regolari dall'inizio della terapia:<br><br>• a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l'aggiustamento del piano terapeutico;<br>• a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della tollerabilità; la rimborsabilità del trattamento oltre i tre mesi deve basarsi sul non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato tramite MMSE ed esame clinico;<br>• ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità. |

## Background

La demenza, una delle principali cause di disabilità e di disagio sociale per il mondo occidentale, rappresenta una priorità assistenziale la cui rilevanza, soprattutto in termini di costi sociali, è destinata ad aumentare nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione associato anche all'aumento dell'aspettativa di vita. Stime di prevalenza indicano che, rispetto al 2001, nei paesi dell'Europa occidentale ci si dovrà aspettare un incremento del 43% del numero di persone affette da demenza entro il 2020, e del 100% entro il 2040. Considerando la malattia di Alzheimer o demenza di Alzheimer (DA) la più frequente tra le cause di demenza (43%-64%), il numero stimato di pazienti nella popolazione italiana ultrasessantacinquenne del 2001 è di 492.000 (range 357.000-627.000), con una prevalenza del 3,5% (IC 95% 2,5-4,5), mentre la sua incidenza è di 23,8 per 1000 anni/persona (IC 95% 17,3-31,7).

Gli inibitori reversibili dell'acetilcolinesterasi (AChE) e la memantina sono gli unici farmaci approvati in Italia per il trattamento della DA. Attualmente, gli inibitori dell'AChE presenti in commercio sono donepezil, rivastigmina e galantamina, con indicazione registrata nella DA di grado lieve-moderato. La memantina è registrata per il trattamento della DA "da moderata a grave". La premessa su cui si è basata l'introduzione in commercio di questi farmaci era la dimostrazione di una loro efficacia nel ritardare il declino cognitivo e funzionale associato alla DA, a fronte di un buon profilo di tollerabilità. Tali premesse sembrano però non essere confermate dai risultati di recenti revisioni sistematiche e di uno studio controllato di ampie dimensioni. Da questi studi risultano di dubbia rilevanza clinica i benefici statisticamente significativi emersi utilizzando sia strumenti di valutazione globale sia scale cognitive.

## Evidenze disponibili

*Donepezil*, *rivastigmina* e *galantamina* sono stati confrontati con il placebo in numerosi studi randomizzati controllati (RCT), inclusi in varie revisioni sistematiche. Non vi sono RCT che confrontino le diverse molecole di inibitori dell'AChE tra loro.

Recenti revisioni sistematiche hanno sintetizzato i risultati degli RCT che hanno confrontato *donepezil* e placebo. Rispetto al placebo il *donepezil* somministrato al dosaggio di 5 o 10 mg/die per periodi che vanno da 3 a 12 mesi produce un miglioramento cognitivo statisticamente significativo. Utilizzando il Mini Mental State Examination (MMSE, punteggio massimo 30 punti) la differenza osservata è di 1,8 punti a favore del donepezil, mentre utilizzando

la sezione cognitiva della scala a 70 punti Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS-Cog) si osserva un miglioramento di 2,0 e 3,1 punti (rispettivamente con 5 e 10 mg/die per 24 settimane). Il quadro clinico globale valutato mediante la scala a 7 punti Clinician's Interview Based Impression of Change (CIBIC plus) migliora di circa 0,5 punti. Gli effetti avversi più frequenti associati all'uso del *donepezil* sono di tipo colinergico: diarrea e nausea. L'interruzione della terapia a causa di effetti avversi è significativamente maggiore tra i trattati con *donepezil* rispetto a quelli con placebo (6), mentre la frequenza di eventi avversi gravi non differisce significativamente.

Lo studio AD 2000, finanziato dal servizio sanitario britannico, merita una considerazione particolare in quanto ha il follow-up più lungo mai realizzato su pazienti affetti da AD in trattamento con inibitori dell'AChE (3 anni), ed è uno dei pochi RCT pubblicati ad avere considerato come *outcome* primario il rischio di istituzionalizzazione. Dei 565 pazienti affetti da AD di grado lieve-moderato, 282 sono stati assegnati a trattamento con donepezil e 283 a placebo; 292 pazienti sono stati seguiti per 60 settimane e 111 fino a 114 settimane. I risultati mostrano che il rischio di istituzionalizzazione dei pazienti sottoposti a trattamento con donepezil non differisce significativamente da quello dei pazienti del gruppo placebo (rischio relativo 0,97; IC 95% 0,72- 1,30 p = 0,80). Anche combinando il rischio di istituzionalizzazione e di progressione della disabilità non sono state osservate differenze significative tra donepezil e placebo (rischio relativo 0,96; IC 95% 0,74-1,24 p = 0,70). Anche per gli altri *outcome* considerati dallo studio (sintomi comportamentali, psicopatologia dei *caregiver*, costi assistenziali, tempo non retribuito impiegato dai caregiver per l'assistenza al malato, eventi avversi o decessi, dosi diverse di donepezil) non sono state osservate differenze statisticamente significative rispetto al placebo. I pazienti in trattamento con donepezil hanno mostrato nelle prime 12 settimane un miglioramento medio di 0,9 punti del MMSE e di 1 punto della scala funzionale Bristol Activities of Daily Living (BADLS). Successivamente, entrambi i gruppi (donepezil e placebo) hanno mostrato un ritmo analogo di peggioramento nel tempo. Durante lo studio, 167 pazienti hanno sospeso in cieco il trattamento con donepezil senza mostrare particolari problemi dopo l'interruzione. Gli autori dello studio hanno inoltre effettuato una valutazione economica mostrando che, nell'ambito del servizio sanitario britannico, la terapia con donepezil non produce sostanziali riduzioni dei costi assistenziali per i pazienti con DA. In sostanza lo studio ha confermato i risultati dei precedenti RCT sugli inibitori dell'AChE, dimostrando che l'uso di donepezil produce un miglioramento dei punteggi nelle scale cognitive e funzionali, ma ha messo in dubbio la rilevanza clinica di questi *outcome* e la costo-efficacia del farmaco Una revisione sistematica Cochrane14 aggiornata al 2003 ha analizzato i risultati di 8 RCT (pubblicati e non) sulla rivastigmina. Rispetto al placebo, il farmaco somministrato a dosi di 6-12 mg/die produce, al termine di un follow-up di 26 settimane, un miglioramento cognitivo quantificabile in 2,1 punti alla ADAS-Cog e un miglioramento funzionale pari a 2,2 punti della Progressive Disability Scale (PDS) nell'attività della vita quotidiana. Nausea (ARI = 17%) e vomito (ARI = 14%) sono gli effetti avversi più comunemente associati alla terapia, e causano il 9% in più di sospensioni del trattamento rispetto al placebo.

Per quanto riguarda la *galantamina,* una revisione sistematica che ha incluso 8 trial, di cui 6 pubblicati, mostra un miglioramento cognitivo (testato mediante la scala ADAS-Cog) e globale (scale CIBIC plus o CGIC) rispetto al placebo a dosi comprese tra 16 e 36 mg/die in soggetti con DA di grado lieve-moderato. L'effetto sulla sfera cognitiva sembra aumentare con la durata del trattamento, che tuttavia negli studi considerati non supera i 6 mesi. Fino al 20% dei pazienti trattati con *galantamina* presenta effetti avversi di tipo colinergico, che causano più frequentemente del placebo sospensioni della terapia (ARI = 14%).

Due metanalisi, pubblicate nel 2004 e nel 2005, hanno analizzato in maniera cumulativa i risultati di RCT di confronto tra i vari inibitori dell'AChE ed il placebo. Sostanzialmente, le conclusioni dei due lavori sono simili: nei pazienti con DA il trattamento con inibitori dell'AChE produce benefici statisticamente significativi sia utilizzando strumenti di valutazione globale (scala CIBIC plus o la scala GCI), sia quando si utilizzano scale cognitive (ad es. la ADAS-Cog). L'effetto terapeutico sul quadro clinico globale degli inibitori dell'AChE rispetto al placebo è del 9% (IC 95% 6-12), corrispondente a un Number Needed to Treat (NNT) di 12 (IC 95% 9-16). Ciò significa che per ottenere un miglioramento clinico globale di qualsiasi entità in un nuovo paziente è necessario trattare 12 pazienti. L'analisi dei dati di sicurezza, cioè il calcolo del Number Needed to Harm (NNH), porta a stime analoghe: ogni 12 pazienti trattati con inibitori dell'AChE (IC 95% 10-18) si avrà un nuovo paziente con effetti avversi. Per quanto concerne la sicurezza di questi farmaci considerati globalmente, la proporzione dei pazienti trattati che interrompe la terapia è maggiore che nel gruppo placebo (ARI = 8%), particolarmente a causa di effetti avversi (ARI = 7%). L'apparente "pareggio" tra benefici e rischi, in termini di NNT e NNH, va interpretato considerando l'importanza di un potenziale guadagno in termini di deterioramento clinico in un paziente affetto da DA a fronte della comparsa di effetti avversi che, pur potendo portare in molti casi a una sospensione del trattamento, sono reversibili e non gravi. L'entità del miglioramento clinico globale è tuttavia modesta, e la sua ricaduta su esiti assistenziali rilevanti, quali il carico assistenziale per i *caregiver* o un ritardo nella istituzionalizzazione del paziente, resta ancora da chiarire.

Gli studi principali che dimostrano l'efficacia della *memantina* in soggetti con DA di entità moderata sono recenti (Peskind et al., 2006; Backchine, 2007; Porsteinsson et al., 2008). In questi studi, le scale di valutazione coprono sia il dominio cognitivo che quello funzionale. Lo studio di Peskind et al. (2006) ha mostrato un vantaggio della memantina

sul placebo sia per le scale cognitive che per quella funzionale. Analogamente, le indagini di Backchine (2007) hanno evidenziato una risposta significativa in ambito cognitivo e funzionale, mentre la valutazione di Posteinsson et al. (2008) ha offerto un vantaggio del farmaco che però non è risultato significativo. In tutte e tre le indagini condotte la sicurezza della memantina è apparsa soddisfacente.

**Implicazioni cliniche dei recenti risultati**

Tra i pazienti affetti da DA la percentuale attesa di responder alla terapia con inibitori dell'AChE o con memantina, intesi come individui che mostrano un qualsiasi miglioramento accertabile mediante una scala clinica globale, è circa del 10%.
Si ricorda, a tal proposito, che la malattia di Alzheimer può essere suddivisa nei seguenti stadi di gravità: lieve (MMSE 21-26), moderato (MMSE 10-20), moderatamente grave (MMSE 10-14) e grave (MMSE <10). La Nota 85 autorizza la prescrizione degli inibitori dell'AChE (*donezepil*, *rivastigmina* e *galantamina*) per la DA lieve e moderata, e della *memantina* per la DA solo di grado moderato. Poiché non vi è modo di individuare in anticipo i pazienti che risponderanno alla terapia, una possibile strategia prescrittiva – adottata dall'Agenzia Italiana del Farmaco e da altre istituzioni estere, come il britannico National Institute for Clinical Excellence (NICE) – consiste nel decidere la prosecuzione del trattamento sulla base della risposta clinica a 3 mesi: solo i pazienti che dopo 3 mesi di trattamento non peggiorano o mostrano un miglioramento del punteggio MMSE rispetto alla baseline saranno candidabili a continuare la terapia con inibitori dell'AChE.
Pur senza togliere importanza alla scelta di strumenti idonei a monitorare lo stato cognitivo e funzionale, l'aspetto sostanziale da considerare quando si interpretano i risultati degli studi sugli inibitori dell'AChE e sulla memantina nella DA riguarda la rilevanza clinica delle differenze osservate. Tutti gli RCT pubblicati, eccetto pochi tra cui lo studio AD 2000, hanno considerato come *outcome* primario una variazione del punteggio di scale cliniche che consentono quantificazioni formali di deterioramento cognitivo, globale o funzionale. Questa scelta nasce dal fatto che, per ottenere l'approvazione di un farmaco come agente antidemenza, la Food and Drug Administration americana richiede la dimostrazione di una differenza significativa rispetto al placebo, utilizzando una delle suddette scale. Come già accennato in precedenza, non è tuttavia chiaro se ai miglioramenti rilevati mediante questi outcome surrogati corrisponda un beneficio anche su misure di esito più rilevanti per i pazienti con DA.
La valutazione critica delle prove di efficacia che hanno promosso gli inibitori dell'AChE e la memantina all'attuale ruolo nella terapia della DA insieme con le più recenti revisioni sistematiche e studi clinici portano a dover tenere conto che:
• rispetto al placebo, nei pazienti affetti da DA, la terapia disponibile produce benefici cognitivi e funzionali di modesta entità;
• questi benefici non hanno ricadute su esiti clinicamente e socialmente più rilevanti, come il rischio di istituzionalizzazione, la progressione della disabilità e il carico assistenziale per i *caregiver*;
• la percezione di efficacia che ha portato alla registrazione e alla rimborsabilità di queste molecole è nata dalle conclusioni positive di singoli RCT i cui risultati potrebbero essere stati distorti a favore degli inibitori dell'AChE in conseguenza di discutibili scelte metodologiche riguardanti il disegno dello studio e l'analisi dei dati.

## Particolari avvertenze

La risposta clinica dovrà essere monitorata ad intervalli regolari :

- a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l'aggiustamento del piano terapeutico;
- a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della tollerabilità; la decisione sulla eventuale prosecuzione del trattamento oltre i tre mesi dovrà essere basata sul non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato mediante MMSE e l'esame clinico; l'andamento clinico nei primi mesi di terapia è fortemente indicativo dell'andamento a più lungo termine;
- ripetuta ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità.

In aggiunta a ciò è opportuno ricordare che il trattamento deve essere interrotto nel caso di scarsa tollerabilità o scarsa compliance e in tutti i casi in cui, secondo il giudizio dell'unità valutativa, il beneficio clinico sia insufficiente per giustificare una continuazione della terapia. Il trattamento deve essere, comunque, interrotto quando il punteggio MMSE abbia raggiunto un valore uguale o inferiore a 10.

Le Unità di Valutazione Alzheimer dovranno garantire :

- la capacità di valutare il paziente con disturbi cognitivo-comportamentali seguendo un percorso diagnostico strutturato;
- la capacità di mantenere un contatto ed una interazione costante con il medico di Medicina Generale in modo da assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria al paziente.

Per la diagnosi di probabile DA si suggeriscono i seguenti criteri NINCDS-ADRDA:

*a)* Criteri che devono essere presenti contemporaneamente*:*

- demenza stabilita dall'esame clinico e documentata da test oggettivi (ad es. MMSE) e confermata dalla somministrazione di test neuropsicologici;
- deficit in due o più funzioni cognitive;
- progressivo deterioramento della memoria e di almeno un'altra funzione cognitiva;
- nessun disturbo della coscienza;
- comparsa tra i 40 e i 90 anni;
- assenza di altre patologie del SNC o malattie sistemiche che possano causare demenza.

*b)* Criteri a supporto della diagnosi*:*

- progressivo deterioramento di specifiche funzioni cognitive quali linguaggio (afasia), capacità motoria (aprassia) e percezione (agnosia);
- riduzione della indipendenza nello svolgimento delle attività quotidiane;
- storia familiare di disturbi simili;
- eventuale quadro di neuroimaging (ad es. atrofia cerebrale).

**Bibliografia**


1. Agenzia Italiana del Farmaco Alzheimer e inibitori delle colinesterasi : c'è qualcosa di nuovo ? *Bollettino di Informazione sui Farma*ci 2006;**1**:19-25.
2. Birks JS, Harvey R. Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2003.
3. Courtney C, Farrell D, Gray R, et al.; AD2000 Collaborative Group. Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer's disease (AD2000): randomised double-blind trial. *Lancet* 2004;**363**:2105-15.
4. Drugs for Alzheimer's disease. Therapeutic Letter 2005; www.ti.ubc.ca/PDF/56.pdf (ultimo accesso verificato il 22/11/2006).
5. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al.; Alzheimer's Disease International. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. *Lancet* 2006; **366**:2112-7.
6. Holmes C, Burns A, Passmore P, Forsyth D, Wilkinson D. AD2000: design and conclusions. *Lancet* 2004;**364**:1213
7. Kaduszkiewicz H, Zimmermann T, Beck-Bornholdt HP, van den Bussche H. Cholinesterase inhibitors for patients with Alzheimer's disease: systematic review of randomised clinical trials. *BMJ* 2005; **331**:321-7.
8. Lanctot KL, Herrmann N, Yau KK, et al. Efficacy and safety of cholinesterase inhibitors in Alzheimer's disease: a metaanalysis. *CMAJ* 2003; **169**:557-64.
9. National Institute for Clinical Excellence. Guidance on the use of donepezil, rivastigmine and galantamine for the treatment of Alzheimer's disease. Technology Appraisal n. 19. www.nice.org.uk/pdf/ALZHEIMER_full_guidance.pdf
10. Sano et al. *N Engl J Med* 1997; **336**:1216-1222
11. Whitehead A, Perdomo C, Pratt RD, Birks J, Wilcock GK, Evans JG. Donepezil for the symptomatic treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a meta-analysis of individual patient data from randomised controlled trials. *Int J Geriatr Psychiatry* 2004;**19**:624-33.
12. Peskind et al. Memantine treatment in mild to moderate Alzheimer disease: a 24-week randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry. 2006; **14**:704-15.
13. Backchine S, Loft H. Memantine treatment in patients with mild to moderate Alzheimer's disease:results of a randomised, double-blind, placebo-controlled 6-month study. J Alzheimers Dis. 2007 Jul;11(4):471-9.
14. Porsteinsson et al. Memantine treatment in patients with mild to moderate Alzheimer's disease already receiving a cholinesterase inhibitor: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Curr Alzheimer Res. 2008; **5**:83-9.


**Data aggiornamento** *gennaio 2009* **Prossimo aggiornamento previsto** *novembre 2009*

**09A02683**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 marzo 2009, n. **19677**.

**Istruzioni applicative in materia di depositi dormienti.**

*Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera* a) *del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116*

*Premessa.*

A seguito dei recenti interventi normativi, culminati con le modifiche apportate dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, alla disciplina di riferimento, si è previsto che nel Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

La disciplina richiamata in oggetto prevede che tutti i suddetti importi vengano comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi versamenti vengano effettuati entro il successivo 31 maggio. Per quanto concerne i soli rapporti dormienti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento»), tale Regolamento ha previsto, all'art. 4, precisi incombenti pubblicitari a carico degli Intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi importi al Fondo.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative, integrative delle precedenti dettate — in sede di prima applicazione della normativa di riferimento — con la circolare del giorno 8 agosto 2008, prot. n. 82165.

*Istruzioni applicative.*

La comunicazione al MEF dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza — valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento — dovrà essere effettuata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari ex art. 4, comma 2, del Regolamento, tenuto conto delle indicazioni fornite in fase di prima applicazione del Regolamento, si ritiene che gli Intermediari potranno adempiere ai propri obblighi comunicativi limitandosi a pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso — di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza — che informi dell'avvenuta comunicazione al MEF dell'elenco dei rapporti dormienti e che l'elenco sarà pubblicato sul sito web del MEF. A tale adempimento può provvedere la società capogruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo, nonché, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, in forma aggregata, la relativa Federazione nazionale (BCC Federcasse).

La comunicazione al MEF degli altri importi richiamati in Premessa dovrà ugualmente essere effettuata con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovranno utilizzarsi esclusivamente gli specifici modelli scaricabili da www.tesoro.it sui quali va apposta la firma digitale.

Si evidenzia che sul medesimo sito sono altresì scaricabili specifiche Istruzioni volte ad agevolare la compilazione dei suddetti moduli.

Roma, 11 marzo 2009

*Il direttore generale del Tesoro:* GRILLI

**09A02917**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Comunicati di rettifica concernenti il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.9381-XV.J(4381) del 12 novembre 2007 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nel decreto menzionato in epigrafe, la denominazione «Martarello DS125-HYS07017» è rettificata in «Martarello DS175-HYS07017». I pesi delle masse attive dei prodotti elencati nel citato decreto sono modificati come di seguito indicato:

Martarello DS125-HYS04201 (massa attiva g 600,800);

Martarello DS125-HYS04203 (massa attiva g 600,800);

Martarello DS125-HYS04310 (massa attiva g 647,300);

Martarello DS175-HYS07017 (massa attiva g 1695,800).

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.9145-XV.J(4377) del 9 ottobre 2007 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, i pesi delle masse attive dei prodotti sono modificati come di seguito indicato:

Martarello DS100-HYS05201 (massa attiva g 330,100);

Martarello DS100-HYS05202 (massa attiva g 331,600);

Martarello DS100-HYS05203 (massa attiva g 330,100);

Martarello DS100-HYS07001 (massa attiva g 302,600);

Martarello DS100-HYS07017 (massa attiva g 355,100).

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.9146-XV.J(4376) del 12 novembre 2007 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, i pesi delle masse attive dei prodotti sono modificati come di seguito indicato:

Martarello DS75-HYS01013 (massa attiva g 139,900);

Martarello DS75-HYS02101 (massa attiva g 159,900);

Martarello DS75-HYS02102 (massa attiva g 157,900);

Martarello DS75-HYS02105 (massa attiva g 158,000).

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.9147-XV.J(4375) del 12 novembre 2007 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, i pesi delle masse attive dei prodotti sono modificati come di seguito indicato:

Martarello DS100-HYS02101 (massa attiva g 339,100);

Martarello DS100-HYS02102 (massa attiva g 334,100);

Martarello DS100-HYS02104 (massa attiva g 340,100);

Martarello DS100-HYS02106 (massa attiva g 340,100).

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.9148-XV.J(4374) del 9 ottobre 2007 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, i pesi delle masse attive dei prodotti sono modificati come di seguito indicato:

Martarello DS100-HYS02154 (massa attiva g 343,100);

Martarello DS100-HYS02152 (massa attiva g 335,100);

Martarello DS100-HYS02151 (massa attiva g 339,100);

Martarello DS100-HYS02155 (massa attiva g 337,100).

**09A02684**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 23 febbraio 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2798 |
| Yen | 121,09 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 28,451 |
| Corona danese | 7,4504 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,87800 |
| Fiorino ungherese | 297,05 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7070 |
| Zloty polacco | 4,6435 |
| Nuovo leu romeno | 4,2822 |
| Corona svedese | 11,1350 |
| Franco svizzero | 1,4908 |
| Corona islandese | (*) |
| Corona norvegese | 8,7190 |
| Kuna croata | 7,4617 |
| Rublo russo | 46,0205 |
| Lira turca | 2,1552 |
| Dollaro australiano | 1,9796 |
| Real brasiliano | 3,0459 |
| Dollaro canadese | 1,6001 |
| Yuan cinese | 8,7487 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9226 |
| Rupia indonesiana | 15255,22 |
| Rupia indiana | 63,7660 |
| Won sudcoreano | 1910,81 |
| Peso messicano | 18,8611 |
| Ringgit malese | 4,6783 |
| Dollaro neozelandese | 2,4967 |
| Peso filippino | 61,370 |
| Dollaro di Singapore | 1,9537 |
| Baht tailandese | 45,593 |
| Rand sudafricano | 12,7708 |

*Cambi del giorno 24 febbraio 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2763 |
| Yen | 122,40 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 28,363 |
| Corona danese | 7,4498 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,87970 |
| Fiorino ungherese | 299,05 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7071 |
| Zloty polacco | 4,6830 |
| Nuovo leu romeno | 4,2725 |
| Corona svedese | 11,3423 |
| Franco svizzero | 1,4805 |

Corona islandese (*)
Corona norvegese 8,7350
Kuna croata 7,5050
Rublo russo 45,9195
Lira turca 2,1675
Dollaro australiano 1,9797
Real brasiliano 3,0558
Dollaro canadese 1,5996
Yuan cinese 8,7264
Dollaro di Hong Kong 9,8956
Rupia indonesiana 15315,60
Rupia indiana 63,7100
Won sudcoreano 1933,19
Peso messicano 19,0488
Ringgit malese 4,6770
Dollaro neozelandese 2,5072
Peso filippino 61,450
Dollaro di Singapore 1,9508
Baht tailandese 45,565
Rand sudafricano 12,8660

*Cambi del giorno 25 febbraio 2009*

Dollaro USA 1,2795
Yen 123,76
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 28,350
Corona danese 7,4495
Corona estone 15,6466
Lira Sterlina 0,88840
Fiorino ungherese 299,63
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7093
Zloty polacco 4,6515
Nuovo leu romeno 4,2823
Corona svedese 11,3060
Franco svizzero 1,4848
Corona islandese (*)
Corona norvegese 8,7460
Kuna croata 7,3924
Rublo russo 45,8005
Lira turca 2,1605
Dollaro australiano 1,9685
Real brasiliano 3,0503
Dollaro canadese 1,5947
Yuan cinese 8,7485
Dollaro di Hong Kong 9,9210
Rupia indonesiana 15385,99
Rupia indiana 63,7700
Won sudcoreano 1938,03
Peso messicano 18,9687
Ringgit malese 4,6951
Dollaro neozelandese 2,4847
Peso filippino 61,610
Dollaro di Singapore 1,9534
Baht tailandese 45,774
Rand sudafricano 12,7223

*Cambi del giorno 26 febbraio 2009*

Dollaro USA 1,2782
Yen 125,33
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 28,333
Corona danese 7,4499
Corona estone 15,6466
Lira Sterlina 0,89130
Fiorino ungherese 300,02
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7094
Zloty polacco 4,6960
Nuovo leu romeno 4,2904
Corona svedese 11,3175
Franco svizzero 1,4848
Corona islandese (*)
Corona norvegese 8,7780
Kuna croata 7,3860
Rublo russo 45,5350
Lira turca 2,1580
Dollaro australiano 1,9590
Real brasiliano 3,0144
Dollaro canadese 1,5885
Yuan cinese 8,7429
Dollaro di Hong Kong 9,9108
Rupia indonesiana 15386,97
Rupia indiana 64,4150
Won sudcoreano 1931,75
Peso messicano 19,0420
Ringgit malese 4,6916
Dollaro neozelandese 2,4953
Peso filippino 61,900
Dollaro di Singapore 1,9633
Baht tailandese 45,939
Rand sudafricano 12,6350

*Cambi del giorno 27 febbraio 2009*

Dollaro USA 1,2644
Yen 123,23
Lev bulgaro 1,9558
Corona ceca 28,090
Corona danese 7,4504
Corona estone 15,6466
Lira Sterlina 0,89310
Fiorino ungherese 300,46
Litas lituano 3,4528
Lat lettone 0,7095
Zloty polacco 4,7030
Nuovo leu romeno 4,3025
Corona svedese 11,4524
Franco svizzero 1,4841
Corona islandese (*)
Corona norvegese 8,8860
Kuna croata 7,4334
Rublo russo 45,4977
Lira turca 2,1558
Dollaro australiano 1,9891
Real brasiliano 3,0093
Dollaro canadese 1,5985
Yuan cinese 8,6482
Dollaro di Hong Kong 9,8053
Rupia indonesiana 15147,51
Rupia indiana 64,5730
Won sudcoreano 1950,91
Peso messicano 19,1416
Ringgit malese 4,6852
Dollaro neozelandese 2,5275
Peso filippino 61,580
Dollaro di Singapore 1,9559
Baht tailandese 45,714
Rand sudafricano 12,8146

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

(*) Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A02280**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Comunicato di rettifica relativo a modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erremesa».**

Nell'estratto del decreto n. 31 del 10 febbraio 2003 del Ministero della salute (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003) a pag. 50, è apportata la seguente modifica:

al paragrafo relativo alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

in luogo di: Nopha S.p.a.

leggasi: Nopha S.r.l.

**09A02789**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla società «Airgas S.r.l.», in Brescia**

Con il provvedimento n. aG - 21/2009 dell'11 febbraio 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Brescia, via Maestri n. 15, rilasciata alla società «Airgas S.r.l.».

**09A02304**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rennie Duo»**

Con la determinazione n. aRM - 52/2009-22 del 19 febbraio 2009 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: RENNIE DUO:

confezione: 034325011;

descrizione: 1 flacone 150 ml sospensione orale;

confezione: 034325047;

descrizione: 1 flacone da 500 ml;

confezione: 034325050;

descrizione: 1 tubo da 10 compresse masticabili;

confezione: 034325023;

descrizione: 1 flacone da 50 ml;

confezione: 034325062;

descrizione: 1 tubo da 15 compresse masticabili;

confezione: 034325074;

descrizione: 1 tubo da 20 compresse masticabili;

confezione: 034325035;

descrizione: 1 flacone da 180 ml.

**09A02784**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società Guna S.p.a., in Milano**

Con il provvedimento n. aM - 48/2009 del 3 marzo 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milano via Vanvitelli, 6, rilasciata alla società Guna S.p.a.

**09A02785**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

**Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel secondo semestre del 2008:

| Marchio | Denominazione | Sede |
|---|---|---|
| 85 VE | Rallo Giorgio | Venezia |
| 170 VE | Carbonich Guido | Venezia |
| 350 VE | Laboratorio orafo di Tollin Paolo | Venezia Mestre |
| 381 VE | Venice fashion studio Srl | Venezia Mestre |

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

**09A02303**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MONZA E BRIANZA

**Nomina del conservatore del registro delle imprese**

Con delibera di giunta n. 10 del 20 gennaio 2009 è stato nominato il dott. Giovambattista Franco conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza e Brianza.

**09A02301**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, nel seguente ordine cronologico e con la corrispondente motivazione:

| N. Marchio | Denominazione Impresa | Causa Cancellazione | Punzoni Restituiti | Punzoni Smarriti |
|---|---|---|---|---|
| 65 PT | Bonistalli Annalisa - Via Orafi, 56 - Pistoia | Cessata attività | 2 | — |
| 56 PT | Fortezza Gioielli Srl in liquidazione - Via Orafi, 56 - Pistoia | Cessata produzione oggetti in metallo prezioso | 4 | 1 |

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori del suddetto punzone, indicato come «smarrito», qualunque sia il titolo del suo possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Pistoia.

**09A02302**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-065) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.